



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 2 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, dall'avv. Renato Pigliasco, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, della Procura Antidoping del C.O.N.I. nella persona dell'avv. Luigi Criscuoli, nel corso della riunione del 22 febbraio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 27

DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Cristian **BUCCHI**

Con nota del 5 dicembre 2000, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Cristian Bucchi, tesserato per la Soc. Perugia, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Lazio-Perugia del 14/10/00.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 15 dicembre 2000, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Bucchi, con decorrenza immediata. Successivamente, con atto del 15 gennaio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il calciatore Cristian Bucchi, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dell'attività agonistica, prevista del vigente regolamento antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria istruttoria contenente lista di testimoni e consulenti tecnici, allegando altresì produzioni documentali.

Alla riunione del 22 febbraio 2001, la difesa dell'incolpato produceva relazione di consulenza tecnica del prof. Luciano Caprino con allegate pubblicazioni scientifiche, consulenza chimico-tossicologico del prof. Veniero Gambaro datata 22/2/2001, esame Dexa eseguito sul Bucchi il 13/2/2001 e relativo commento del prof. Costanzo Moretti.

Tali elaborati riguardavano in sintesi la dimostrazione della possibile presenza nell'urina umana di metaboliti del nandrolone (in particolare norandrosterone e noreticolanalone) di origine endogena; la possibilità di presenza nell'urina di metaboliti del nandrolone in seguito ad assunzione esogena della sostanza attraverso integratori alimentari o carne animale; l'asserita incompatibilità dell'esito dell'esame Dexa eseguito sull'incolpato con l'uso di sostanza anabolizzanti.

Sulle produzioni e deduzioni istruttorie della difesa la Commissione, sentite le parti, pronunciava ordinanza con la quale ammetteva le produzioni e respingeva gli altri mezzi istruttori, ritenendo che l'audizione dei professori Caprino, Moretti, Gambaro e Cerulli fosse superflua in seguito all'acquisizione degli elaborati tecnici prodotti.

A conclusione della sua esposizione, il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva la dichiarazione di responsabilità del Bucchi e l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica per due anni sulla base del Regolamento antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1071 del 16/7/1999.

La difesa dell'incolpato, dopo avere ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno della non colpevolezza del proprio assistito in ordine all'infrazione allo stesso contestata, ne chiedeva il proscioglimento.

Al termine della discussione, la difesa del Bucchi chiedeva altresì che la Commissione disponesse l'audizione del dott. Francesco Botrè, direttore del Laboratorio di Roma, in merito ai metodi di analisi ed in particolare alla correzione dei valori di positività riscontrati in relazione alla densità dell'urina del campione prelevato all'atleta.

La Commissione respingeva l'istanza e procedeva alla decisione.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Bucchi dopo la disputa della gara Lazio-Perugia del 14 ottobre 2000. L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticolanalone, metaboliti del nandrolone. Sulle procedure di analisi i periti di parte prof. Veniero Gambaro e prof. Luciano Caprino non hanno riscontrato alcun vizio, accettando come corretti i risultati ottenuti.

In merito ai valori dei metaboliti riscontrati, i periti hanno richiesto una correzione dei dati che tenesse conto della densità urinaria dei campioni in esame.

Nella relazione depositata in atti, il prof. Caprino sostiene al riguardo che le quantità di norandrosterone e noreticolanalone riscontrate nelle urine dei due atleti devono essere, per una corretta validazione, rapportate al valore di densità urinaria fisiologico (1020) ed afferma che i valori in tal modo corretti risultano essere pari per il Bucchi a 3,6 ng/ml di NA e 2,1 ng/ml di NE, anziché 4,8 ng/ml di NA e 2,9 ng/ml di NE, come si ricava dai verbali delle controanalisi. Il dott. Botrè, sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 8/1/2001, ha precisato testualmente che "la correzione per la densità si effettua al momento del confronto fra il campione e l'urina positiva di riferimento. Nel caso in cui il campione abbia una densità superiore a 1020, la concentrazione dei metaboliti del nandrolone nell'urina di riferimento viene corretta e, se dopo la tale correzione la concentrazione è ancora inferiore a quella dell'urina dell'atleta, quest'ultimo campione viene considerato positivo".

Poiché i chiarimenti forniti dal dott. Botrè si trovano agli atti, la Commissione non ha ritenuto di dover accogliere l'istanza di nuova audizione dello stesso, formulata dalla difesa del Bucchi al termine della discussione.

In ogni caso, pur accogliendo la tesi più favorevole all'incolpato, che i valori dei metaboliti di nandrolone debbano essere rivalutati (tenuto conto della densità urinaria) nella misura indicata dal prof. Caprino, tale rivalutazione conferma pur sempre l'ampio superamento della soglia consentita dal CIO (2 ng/ml per il norandrosterone).

La sostanza di cui trattasi è vietata in quanto compresa, quale "steroidi anabolizzanti androgeni", nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal CIO per l'anno 2000 (classe I lett.c).

La difesa del Bucchi, pur non contestando la positività dell'analisi, ne attribuisce l'origine e la responsabilità non all'assunzione, dolosa o colposa, della sostanza vietata da parte dell'incolpato, bensì ad una serie di altre ipotetiche cause, la prima delle quali potrebbe consistere nella produzione endogena dei metaboliti del nandrolone da parte dell'organismo del Bucchi.

Tale assunto difensivo si basa essenzialmente su lavori scientifici attestanti l'esistenza di tale produzione endogena ed il riscontro della stessa in laboratorio. Si tratta di pubblicazioni in buona parte già note alla Commissione, che ha avuto modo di prenderne conoscenza nel corso di altri procedimenti (vedi CU n. 182 del 24/11/00). Come già osservato in tale precedente, la Commissione ritiene che su tale materia non esista un orientamento consolidato ed univoco, tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati per la determinazione del livello di concentrazione al di sopra del quale il soggetto viene considerato positivo (per il norandrosterone 2 ng/ml).

Anche il recentissimo studio di Reznik ed altri circa la produzione endogena di metaboliti del nandrolone, compreso il noreticolanone, in soggetti in condizione di stress metabolico indotto in laboratorio, nelle conclusioni afferma che in un individuo sano non dopato la concentrazione di norandrosterone e noreticolanone nell'urina, dopo stimolazione metabolica od ormonale, è inferiore a 1 µg/L, vale a dire ad 1 ng/ml. In relazione ai risultati della loro ricerca, Reznik ed i suoi associati affermano che quanto da essi accertato costituisce supporto per il limite di 2 ng/ml applicato dai laboratori accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale per il giudizio di positività relativamente a doping anabolico ("Our findings constitute support for the limit of 2µg/L NA and NE applied by the International Olympic Committee accredited laboratories for declaring positive anabolic doping").

In conclusione, la tesi della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Bucchi, non può essere accettata, non trovando conforto neppure nelle ricerche menzionate dalla difesa.

Ulteriore conferma a tale conclusione è l'osservazione che, ove l'organismo del Bucchi effettivamente producesse, in condizioni di stress, rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, non si spiegherebbe il fatto che egli sia risultato negativo al controllo effettuato in circostanza successiva a quella in esame, a parità di condizioni quanto a stress agonistico.

Si può quindi concludere che l'ipotesi della produzione endogena dei metaboliti del nandrolone non è neppure supportata, nel caso di Bucchi, da alcun dato individuale concreto che la possa avvalorare.

Le altre ipotesi avanzate dalla difesa in ordine alla possibilità di inconscia assunzione attraverso l'ingestione di integratori alimentari "inquinati" o di alimenti, quali carne di pollo trattata con estrogeni, sono rimaste anch'esse a livello teorico, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica diretta a provare l'assunzione di cibi trattati con estrogeni o di integratori alimentari contenenti sostanze che possano giustificare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle concentrazioni riscontrate nelle urine del Bucchi.

La documentazione medica acquisita agli atti evidenzia che al Bucchi vennero somministrati prima della gara di cui trattasi, secondo "protocollo" approvato dal medico sociale del Perugia ; i farmaci Epargriseovit e Eparmefolin, mentre il sabato mattina gli venne somministrata una flebo contenente Esafosfina.

L'assunzione di tali farmaci, che vengono utilizzati da tutti i calciatori della prima squadra (vedi informazioni fornite all'Ufficio di Procura Antidoping del dott. Cerulli e dal dott. Colautti) e che certamente non contengono sostanze anabolizzanti, non può essere causa della positività riscontrata al Bucchi.

Quanto poi all'uso di integratori, l'incolpato ha dichiarato all'Ufficio di Procura Antidoping di aver saltuariamente assunto, in occasione dell'allenamento o delle partite, integratori alimentari che ".....sono a disposizione di tutti i calciatori su un tavolo oltre a due thermos contenenti rispettivamente tè e sali minerali". Non è quindi stato fornito alcun elemento utile al fine di dimostrare che gli integratori alimentari eventualmente assunti dal Bucchi nell'occasione contenessero sostanze idonee a causare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine, così come verificato al controllo antidoping.

Analoghe considerazioni valgano anche riguardo al consumo di carne di pollo, pure allegato dal Bucchi come ipotetica causa di produzione di metaboliti del nandrolone.

Si deve infine prendere in considerazione l'esame Dexa – Composizione Corporea, al quale l'incolpato è stato sottoposto in data 13/2/2001 da parte del prof. Costanzo Moretti.

Quest'ultimo, a commento dal referto, ha dichiarato che "l'esame Dexa ha evidenziato la presenza di una corretta percentuale di massa grassa pari al 14,4% ed una fisiologica condizione di distribuzione di massa magra e di massa grassa globale e distrettuale. Il peso del tessuto magro è compatibile con il quotidiano esercizio di attività fisica": In una relazione tecnica pure allegata agli atti, lo stesso prof. Moretti ha precisato che il dato emerso dall'analisi Dexa svolta sul Bucchi, "esclude in modo categorico la possibilità di utilizzo di farmaci anabolizzanti".

La Commissione osserva che, in assenza di studi comprovanti la validità assoluta del metodo seguito per tale accertamento, le conclusioni cui è pervenuto il prof. Moretti possono essere accolte e condivise nel limitato senso di escludere con ragionevole certezza che l'incolpato, nel corso della sua carriera agonistica, abbia fatto uso, continuativo o sporadico, di sostanze anabolizzanti e quindi si sia reso colpevole di doping intenzionale (ipotesi del resto neppure contemplata nell'atto di deferimento).

Non sembra invece che dette pur autorevolissime conclusioni possano contrastare i risultati di laboratori emersi dopo la gara Lazio-Perugia ed escludere anche l'assunzione colposa di sostanza vietate da parte del Bucchi nella specifica circostanza, dal momento che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause della positività.

Deve pertanto concludersi che il Bucchi non ha addotto alcuna valida ragione che consenta di disattendere le incontestate risultanze degli accertamenti svolti dal laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità.

Nella determinazione della sanzione questa Commissione ritiene di dovere applicare la riduzione di un terzo della pena edittale, avuto riguardo alle risultanze sopra messe in rilievo, che inducono ad ipotizzare che la sostanza vietata sia stata colposamente assunta dal Bucchi nella singola occasione, potendosi – come detto sopra – accettare le conclusioni dell'esame Dexa che ha evidenziato la non compatibilità della struttura fisica dell'atleta (rapporto tra massa magra e massa grassa) con l'assunzione di steroidi anabolizzanti ai fini del doping intenzionale.

Pertanto in applicazione dell'art. 1 punto 3 dell'allegato 1 al Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1122 del 22/6/2000, ritenuto più favorevole all'incolpato nella determinazione delle sanzioni, in quanto prevede l'alternatività tra sanzioni di diversa natura e la possibilità di modifica della sanzione edittale in presenza di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene sanzione congrua per il Bucchi quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi delibera di infliggere al calciatore Cristian Bucchi la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dal 15 dicembre 2000, data del provvedimento di sospensione.

sig. Salvatore MONACO

Con nota del 5 dicembre 2000, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Salvatore Monaco, tesserato per la Soc. Perugia, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanalone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Lazio-Perugia del 14/10/00.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 15 dicembre 2000, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Monaco, con decorrenza immediata.

Successivamente, con atto del 15 gennaio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il calciatore Salvatore Monaco, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dall'attività agonistica, prevista del vigente regolamento antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria istruttoria contenente lista di testimoni e consulenti tecnici, allegando altresì produzione documentali.

Alla riunione del 22 febbraio 2001, la difesa dell'incolpato produceva relazione di consulenza tecnica del prof. Luciano Caprino con allegate pubblicazioni scientifiche, consulenza chimico-tossicologico del prof. Veniero Gambaro datata 22/2/2001, esame Dexa eseguito sul Monaco il 13/2/2001 e relativo commento del prof. Costanzo Moretti.

Tali elaborati riguardavano in sintesi la dimostrazione della possibile presenza nell'urina umana di metaboliti del nandrolone (in particolare norandrosterone e noreticolanalone) di origine endogena; la possibilità di presenza nell'urina di metaboliti del nandrolone in seguito ad assunzione esogena della sostanza attraverso integratori alimentari o carne animale; l'asserita incompatibilità dell'esito dell'esame Dexa eseguito sull'incolpato con l'uso di sostanza anabolizzanti.

Sulle produzioni e deduzione istruttorie della difesa la Commissione, sentite le parti, pronunciava ordinanza con la quale ammetteva le produzioni e respingeva gli altri mezzi istruttori, ritenendo che l'audizione dei professori Caprino, Moretti, Gambaro e Cerulli fosse superflua in seguito all'acquisizione degli elaborati tecnici prodotti.

A conclusione della sua esposizione, il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva la dichiarazione di responsabilità del Monaco e l'applicazione della sanzione nei suoi confronti della squalifica per due anni sulla base del Regolamento antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1071 del 16/7/1999.

La difesa dell'incolpato, dopo avere ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno della non colpevolezza del proprio assistito in ordine all'infrazione allo stesso contestata, ne chiedeva il proscioglimento.

Al termine della discussione, la difesa del Monaco chiedeva altresì che la Commissione disponesse l'audizione del dott. Francesco Botrè, direttore del Laboratorio di Roma, in merito ai metodi di analisi ed in particolare alla correzione dei valori di positività riscontrati in relazione alla densità dell'urina del campione prelevato all'atleta.

La Commissione respingeva l'istanza e procedeva alla decisione.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Monaco dopo la disputa della gara Lazio-Perugia del 14 ottobre 2000. L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticolanalone, metaboliti del nandrolone. Sulle procedure di analisi i periti di parte prof. Veniero Gambaro e prof.

Luciano Caprino non hanno riscontrato alcun vizio, accettando come corretti i risultati ottenuti.

In merito ai valori dei metaboliti riscontrati, i periti hanno richiesto una correzione dei dati che tenesse conto della densità urinaria dei campioni in esame.

Nella relazione depositata in atti, il prof. Caprino sostiene al riguardo che le quantità di norandrosterone e noreticolanalone riscontrate nelle urine dei due atleti devono essere, per una corretta validazione, rapportate al valore di densità urinaria fisiologico (1020) ed afferma che i valori in tal modo corretti risultano essere pari per il Monaco a 5,4 ng/ml di NA e 4,1 ng/ml di NE, anziché 8,1 ng/ml di NA e 6,1 ng/ml di NE, come si ricava dai verbali delle controanalisi. Il dott. Botrè, sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 8/1/2001, ha precisato testualmente che "la correzione per la densità si effettua al momento del confronto fra il campione e l'urina positiva di riferimento. Nel caso in cui il campione abbia una densità superiore a 1020, la concentrazione dei metaboliti del nandrolone nell'urina di riferimento viene corretta e, se dopo la tale correzione la concentrazione è ancora inferiore a quella dell'urina dell'atleta, quest'ultimo campione viene considerato positivo".

Poiché i chiarimenti forniti dal dott. Botrè si trovano agli atti, la Commissione non ha ritenuto di dover accogliere l'istanza di nuova audizione dello stesso, formulata dalla difesa del Monaco al termine della discussione.

In ogni caso, pur accogliendo la tesi più favorevole all'incolpato, che i valori dei metaboliti di nandrolone debbano essere rivalutati (tenuto conto della densità urinaria) nella misura indicata dal prof. Caprino, tale rivalutazione conferma pur sempre l'ampio superamento della soglia consentita dal C10 (2 ng/ml per il norandrosterone).

La sostanza di cui trattasi è vietata in quanto compresa, quale "steroide anabolizzante androgeno", nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal CIO per l'anno 2000 (classe I lett.c).

La difesa del Monaco, pur non contestando la positività dell'incolpato, ne attribuisce l'origine e la responsabilità non all'assunzione, dolosa o colposa, della sostanza vietata da parte dell'incolpato, bensì ad una serie di altre ipotetiche cause, la prima delle quali potrebbe consistere nella produzione endogena dei metaboliti del nandrolone da parte dell'organismo del Monaco.

Tale assunto difensivo si basa essenzialmente su lavori scientifici attestanti l'esistenza di tale produzione endogena ed il riscontro della stessa in laboratorio. Si tratta di pubblicazioni in buona parte già note alla Commissione, che ha avuto modo di prenderne conoscenza nel corso di altri procedimenti (vedi CU n. 182 del 24/11/00). Come già osservato in tale precedente, la Commissione ritiene che su tale materia non esista un orientamento consolidato ed univoco, tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati per la determinazione del livello di concentrazione al disopra del quale il soggetto viene considerato positivo (per il norandrosterone 2 ng/ml).

Anche il recentissimo studio di Reznik ed altri circa la produzione endogena di metaboliti del nandrolone, compreso il noreticolanalone, in soggetti in condizione di stress metabolico indotto in laboratorio, nelle conclusioni afferma che in un individuo sano non dopato la concentrazione di norandrosterone e noreticolanalone nell'urina, dopo la stimolazione metabolica od ormonale, è inferiore a 1 ug/L, vale a dire ad 1 ng/ml. In relazione ai risultati della loro ricerca, Reznik ed i suoi associati affermano che quanto da essi accertato costituisce supporto per il limite di 2 ng/ml applicato dai laboratori accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale per il giudizio di positività relativamente a doping anabolico ("Our findings constitute support for the limit of 2ug/L NA and NE applied by the International Olympic Committee accredited laboratories for declaring positive anabolic doping").

In conclusione, la tesi della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Monaco, non può essere accettata, non trovando conforto neppure nelle ricerche menzionate dalla difesa.

Ulteriore conferma a tale conclusione è l'osservazione che, ove l'organismo del Monaco effettivamente producesse, in condizioni di stress, rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, non si spiegherebbe il fatto che egli sia risultato negativo al controllo effettuato in circostanza successiva a quella in esame, a parità di condizioni quanto a stress agonistico.

Si può quindi concludere che l'ipotesi della produzione endogena dei metaboliti del nandrolone non è neppure supportata, nel caso di Monaco, da alcun dato individuale concreto che la possa avvalorare.

Le altre ipotesi avanzate dalla difesa in ordine alla possibilità di inconscia assunzione attraverso l'ingestione di integratori alimentari "inquinati" o di alimenti, quali carne di pollo trattata con estrogeni, sono rimaste anch'esse a livello teorico, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica diretta a provare l'assunzione di cibi trattati con estrogeni o di integratori alimentari contenenti sostanze che possano giustificare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle concentrazioni riscontrate nelle urine del Monaco.

Risulta dagli atti che il Monaco è, in linea di principio, contrario all'uso di integratori per via intramuscolo (vedi dichiarazioni rese dall'incolpato all'Ufficio di Procura Antidoping in data 13/12/00). Egli ha precisato "..... per la prima volta mi è capitato di fare due iniezioni di Epargriseovit e di Eparmefolin proprio nei due giorni precedenti la gara con la Lazio".

Sembra evidente tuttavia che l'assunzione di tali farmaci, che vengono utilizzati da tutti i calciatori della prima squadra (vedi informazioni fornite all'Ufficio di Procura Antidoping dal dott. Cerulli e dal dott. Colautti) e che certamente non contengono sostanze anabolizzanti, non può essere causa della positività riscontrata al Monaco.

I predetti farmaci rientravano infatti in un "protocollo" approvato dal medico sociale del Perugia previo controllo della composizione degli stessi.

Quanto poi all'uso di integratori "da banco", l'incolpato ha dichiarato all'Ufficio di Procura Antidoping di avere preso alcuni prodotti messi a disposizione della Società, che si trovavano sul tavolo dello spogliatoio.

Ha precisato il Monaco "sicuramente ne ho assunti prima della gara con la Lazio, non ricordo però quali. Tra quelli che uso ci sono l'Iron Complex, l'R2, l'Enervit ed io opero la scelta in funzione delle mie necessità contingenti".

Le generiche dichiarazioni dell'incolpato non forniscono, ad avviso della Commissione, alcun elemento probatorio utile a dimostrare che gli integratori alimentari da lui assunti nella circostanza (neppure indicati con precisione come tipo e come quantità) contenessero, in contrasto con la composizione ufficialmente dichiarata, sostanze proibite e comunque idonee a provocare la presenza di metaboliti del nandrolone nell'urina del calciatore, così come verificato in sede di controllo antidoping.

Dal momento che tutti i calciatori della squadra potevano liberamente assumere gli stessi prodotti che la Società metteva a loro disposizione negli spogliatoi, anche in assenza di effettive e conclamate necessità dei singoli, non si vede come poter ricondurre all'uso di tali prodotti la causa della riscontrata presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine dell'incolpato.

Analoghe considerazioni valgano anche riguardo al consumo di carne di pollo, pure allegato dal Monaco come ipotetica causa di produzione di metaboliti del nandrolone.

Si deve infine prendere in considerazione l'esame Dexa – Composizione Corporea, al quale l'incolpato è stato sottoposto in data 13/2/2001 da parte del prof. Costanzo Moretti.

Quest'ultimo, a commento del referto, ha dichiarato che "l'esame Dexa ha evidenziato la presenza di una corretta percentuale di massa grassa pari al 14,4% ed una fisiologica condizione di distribuzione di massa magra e di massa grassa globale e distrettuale. Il peso del tessuto magro è compatibile con il quotidiano esercizio di attività fisica": In una

relazione tecnica pure allegata agli atti, lo stesso prof. Moretti ha precisato che il dato emerso dall'analisi Dexa svolta sul Monaco, "esclude in modo categorico la possibilità di utilizzo di farmaci anabolizzanti".

La Commissione osserva che, in assenza di studi comprovanti la validità assoluta del metodo seguito per tale accertamento, le conclusioni cui è pervenuto il prof. Moretti possono essere accolte e condivise nel limitato senso di escludere con ragionevole certezza che l'incolpato, nel corso della sua carriera agonistica, abbia fatto uso, continuativo o sporadico, di sostanza anabolizzanti e quindi si sia reso colpevole di doping intenzionale (ipotesi del resto neppure contemplata nell'atto di deferimento).

Non sembra invece che dette pur autorevolissime conclusioni possano contrastare i risultati di laboratori emersi dopo la gara Lazio-Perugia ed escludere anche l'assunzione colposa di sostanza vietate da parte del Monaco nella specifica circostanza, dal momento che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause della positività.

Deve pertanto concludersi che il Monaco non ha addotto alcuna valida ragione che consenta di disattendere le incontestate risultanze degli accertamenti svolti dal laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità.

Nella determinazione della sanzione questa Commissione ritiene di dovere applicare la riduzione di un terzo della pena edittale, avuto riguardo alle risultanze sopra messe in rilievo, che inducono ad ipotizzare che la sostanza vietata sia stata colposamente assunta dal Monaco nella singola occasione, potendosi – come detto sopra – accettare le conclusioni dell'esame Dexa che ha evidenziato la non compatibilità della struttura fisica dell'atleta (rapporto tra massa magra e massa grassa) con l'assunzione di steroidi anabolizzanti ai fini di doping intenzionale.

Pertanto ai sensi dell'art. 1 punto 3 dell'allegato 1 al Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1122 del 22/6/2000, ritenuto più favorevole all'incolpato nella determinazione delle sanzioni, in quanto prevede l'alternatività tra sanzioni di diversa natura e la possibilità di modifica della sanzione edittale in presenza di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene sanzione congrua per il Monaco quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi delibera di infliggere al calciatore Salvatore Monaco la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dal 15 dicembre 2000, data del provvedimento di sospensione.

sig. Andrea **DA ROLD**

Con nota del 20 dicembre 2000, pervenuta il 19 gennaio 2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione datata 19 dicembre 2000 dell'Ufficio Coordinamento dell'Attività Antidoping del CONI riguardante il calciatore Andrea Da Rold, tesserato per la Soc. Pescara, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e norentiocolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Pescara-Monza del 24/9/00.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 19/1/01, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Da Rold, con decorrenza immediata.

Successivamente, con atto del 25 gennaio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il calciatore Andrea Da Rold chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di due anni dall'attività agonistica, prevista dal vigente regolamento antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria istruttoria, chiedendo l'escussione dei consulenti tecnici prof. Gambaro e prof. Moretti e del dott. Garzelli, direttore sportivo del Pescara.

Alla riunione del 22 febbraio 2001 la difesa dell'incolpato produceva consulenza chimico-tossicologica in pari data del prof. Veniero Gambaro, esame Dexa pure datato 22/2/01 del prof. Costanzo Moretti e n.3 pubblicazioni scientifiche riguardanti la dimostrazione della possibile presenza nell'urina umana di metaboliti del nandrolone (in particolare norandrosterone e noreticoplanone) di origine endogena e la possibilità di contaminazione di prodotti da banco con sostanze la cui assunzione determinerebbe la presenza nell'urina di metaboliti del nandrolone.

Sulle produzioni e deduzioni istruttorie della difesa la Commissione, sentite le parti, pronunciava ordinanza con la quale ammetteva le produzioni e respingeva gli altri mezzi istruttori, ritenendo che l'audizione dei professori Gambaro e Moretti fosse superflua in seguito all'acquisizione dei loro elaborati tecnici e che le circostanze sulle quali era chiamato a deporre il dott. Garzelli fossero in parte non contestate ed in parte generiche ed ininfluenti.

A conclusione della sua esposizione il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva la dichiarazione di responsabilità del Da Rold e l'applicazione della sanzione della squalifica per due anni sulla base del Regolamento antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1071 del 16/7/1999.

La difesa dell'incolpato, dopo avere ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno della non colpevolezza del proprio assistito in ordine all'infrazione allo stesso contestata, ne chiedeva il proscioglimento.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati dal Da Rold dopo la disputa della gara Pescara-Monza del 24/9/00. L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noreticoplanone, metaboliti del nandrolone.

La sostanza di cui trattasi è vietata in quanto compresa, quale "steroidi anabolizzanti androgeni", nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal CIO per l'anno 2000 (classe I lett. c).

La difesa del Da Rold non contesta la regolarità delle procedure di analisi ed ha sempre ammesso, come risulta dagli atti, la correttezza dei risultati ottenuti.

Tuttavia la positività dell'atleta viene attribuita, non all'assunzione della sostanza vietata, bensì alla produzione endogena da parte del suo organismo dei metaboliti del nandrolone.

Tale assunto difensivo si basa essenzialmente su lavori scientifici attestanti l'esistenza di tale produzione endogena ed il riscontro della stessa in laboratorio. Si tratta di pubblicazioni in buona parte già note alla Commissione, che ha avuto modo di prenderne conoscenza nel corso di altri procedimenti (vedi CU n. 182 del 24/11/00). Come già osservato in tale precedente, la Commissione ritiene che su tale materia non esista un orientamento consolidato ed univoco, tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati per la determinazione del livello di concentrazione al di sopra del quale il soggetto viene considerato positivo (per il norandrosterone 2 ng/ml).

Anche il recentissimo studio di Reznik ed altri circa la produzione endogena di metaboliti del nandrolone, compreso il noreticoplanone, in soggetti in condizione di stress metabolico indotto in laboratorio, nelle conclusioni afferma che in un individuo sano non dopato la concentrazione di norandrosterone e noreticoplanone nell'urina, dopo la stimolazione metabolica od ormonale, è inferiore a 1 ug/L, vale a dire ad 1 ng/ml. In relazione ai risultati della loro ricerca, Reznik ed i suoi associati affermano che quanto da essi accertato

costituisce supporto per il limite di 2 ng/ml applicato dai laboratori accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale per il giudizio di positività relativamente a doping anabolico (“Our findings constitute support for the limit of 2 ug/L NA and NE applied by the International Olympic Committee accredited laboratories for declaring positive anabolic doping”).

In conclusione, la tesi della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Da Rold, non può essere accettata, non trovando conforto neppure nelle ricerche menzionate dalla difesa.

Ulteriore conferma a tale conclusione è l’osservazione che, ove l’organismo del Da Rold effettivamente producesse, in condizioni di stress, rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, non si spiegherebbe il fatto che egli sia risultato negativo ai controlli effettuati in circostanze precedenti e successive a quella in esame, pur dopo aver disputato l’intera gara precedente i controlli stessi, quindi a parità di stress agonistico.

La mera affermazione che l’assunzione di Voltaren e Artrosilene prima della gara Pescara-Monza del 24/9/00 potrebbe avere influenzato ed incrementato la produzione endogena dei metaboliti nell’organismo del Da Rold in tale specifica circostanza, appare del tutto sprovvista di qualsiasi supporto scientifico e probatorio.

L’altra ipotesi avanzata dalla difesa circa la possibilità di inconscia assunzione della sostanza vietata attraverso l’ingestione di integratori alimentari “inquinati” o di alimenti, quale carne di pollo trattata con estrogeni, è rimasta allo stato teorico, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica diretta a provare l’assunzione in concreto da parte dell’atleta di alimenti o integratori alimentari contenenti sostanza che possano giustificare la presenza dei metaboliti riscontrati nelle urine del Da Rold. Inoltre non è stata fornita alcuna indicazione circa la quantità di “sostanze inquinate” che il Da Rold avrebbe dovuto ingerire per giustificare la presenza dei metaboliti NA ed NE nella circostanza rilevata dalla analisi.

Ritiene comunque la Commissione che sia sintomatico il fatto che un atleta, dichiaratosi assolutamente abitudinario nel suo regime alimentare, sia stato riscontrato positivo al controllo della gara Pescara-Monza e non in occasione degli altri controlli, a parità di alimentazione.

Il deferito ha prodotto un esame Dexa-Composizione Corporea, su di lui effettuato dal prof. Costanzo Moretti in data 20/2/01, a commento del quale il prof. Moretti dichiara che “il peso del tessuto magro.....è incompatibile con l’assunzione di steroide anabolizzanti”.

Pur in assenza di studi comprovanti la validità assoluta del metodo seguito per tale accertamento, la Commissione osserva che le conclusioni cui è pervenuto il prof. Moretti possono essere accolte e condivise nel senso di escludere che l’incolpato, nel corso della sua carriera agonistica, abbia fatto continuato utilizzo di sostanze anabolizzanti e quindi si sia reso colpevole di doping intenzionale (ipotesi del resto neppure contemplata nell’atto di deferimento). Non sembra invece che dette conclusioni possano contrastare i risultati di laboratorio emersi dopo la gara Pescara-Monza ed escludere l’assunzione colposa di sostanze vietate da parte del Da Rold nella specifica occasione, dal momento che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause della positività.

Deve pertanto ritenersi che il Da Rold non abbia addotto alcuna valida ragione che possa portare a disattendere le incontestate risultanze degli accertamenti svolti dal laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell’affermazione della sua responsabilità.

Nella determinazione della sanzione questa Commissione ritiene di dovere applicare la riduzione di un terzo della pena edittale, avuto riguardo alle risultanze sopra messe in rilievo che inducono ad ipotizzare che la sostanza vietata sia stata colposamente assunta nella singola occasione potendosi – come detto sopra – accettare il commento dell’esame Dexa, che ha evidenziato la non compatibilità della struttura fisica dell’atleta (rapporto tra massa magra e massa grassa) con l’assunzione di steroidi anabolizzanti a fini di doping.

Pertanto in applicazione dell’art. 1 punto 3 dell’allegato 1 al Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1122 del 22/6/2000,

ritenuto più favorevole all'incolpato nella determinazione delle sanzioni, in quanto prevede l'alternatività tra sanzioni di diversa natura e la possibilità di modifica della sanzione edittale in presenza di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene sanzione congrua per il Da Rold quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi delibera di infliggere al calciatore Andrea Da Rold la sanzione della squalifica per mesi sedici a far tempo dal 19 gennaio 2001, data del provvedimento di sospensione.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 12 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro